



COMUNE DI TERRANOVA SAPPO MINULIO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO
36/2023
(come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209)**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 8 del 02/02/2026

CAPO I

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), così come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture avviati in regime di validità del D.Lgs. 36/2023.
2. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite nell'allegato II. 14 al Codice solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.
2. L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), come previsto dalle recenti modifiche normative. Inoltre, l'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 del Codice.
3. Nel caso di adesione a convenzioni Consip, in particolare, l'incentivo è riconosciuto per attività effettivamente svolte dal personale dell'ente, tra cui:
 - la definizione di specifiche tecniche e l'adeguamento delle condizioni contrattuali alle esigenze dell'ente aderente;
 - la verifica della congruità tecnica ed economica della fornitura o del servizio rispetto alle necessità dell'amministrazione;
 - la direzione dell'esecuzione del contratto (DEC), ove prevista, e le attività di controllo e supervisione del fornitore;
 - la validazione di eventuali elaborati progettuali per servizi e forniture di particolare complessità;
 - le attività di collaudo e verifica di conformità, nei casi previsti dalla normativa vigente.L'incentivo non è riconosciuto per la mera adesione alla convenzione Consip senza attività tecnica aggiuntiva, né per le attività di natura amministrativa o gestionale connesse alla stipula del contratto derivato.
4. L'incentivo è altresì riconosciuto nei contratti stipulati nell'ambito di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tuttavia, l'incentivo non è calcolato sull'intero valore dell'accordo quadro, bensì viene costituito progressivamente con l'attivazione dei singoli contratti attuativi, in proporzione al loro valore economico di questi ultimi. La liquidazione dell'incentivo avviene per ciascun contratto attuativo, nel rispetto delle risorse disponibili per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento.
5. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. Nel caso in cui l'amministrazione adotti strumenti digitali avanzati per la gestione degli appalti, il limite massimo dell'incentivo è incrementato del 15%.
6. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
7. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente

Regolamento. La liquidazione degli incentivi avviene direttamente al personale interessato senza necessità di confluire in un fondo unico.

Art. 3 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, personale dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, in conformità alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 209/2024.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - ✚ responsabile unico del progetto - RUP;
 - ✚ collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento, se nominati;
 - ✚ redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - ✚ redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - ✚ redazione del progetto esecutivo;
 - ✚ coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - ✚ verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - ✚ predisposizione dei documenti di gara;
 - ✚ direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione);
 - ✚ ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - ✚ coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - ✚ direzione dell'esecuzione (compresa verifica di conformità);
 - ✚ collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - ✚ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - ✚ collaudo tecnico-amministrativo;
 - ✚ regolare esecuzione;
 - ✚ verifica di conformità;
 - ✚ collaudo statico (ove previsto);
 - ✚ coordinamento dei flussi informativi¹;
 - ✚ i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 4 - Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile del settore competente, prima dell'avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, individua la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascun membro, compresi i responsabili di fase, se nominati. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo contestualmente in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente, nonché il personale in comando o in distacco presso l'Ente, se coinvolto nelle attività incentivabili.
3. Ove necessario, in relazione alle attività/adempimenti assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, purché dotato delle specifiche competenze richieste per ogni tipologia di appalto.
- ¹5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.
6. I dipendenti e i responsabili di fase indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.

¹ art. 81 D.lgs. 209/2024 Modifiche all'Allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «1. All'Allegato I.10, Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente punto: «- coordina mento dei flussi informativi.».

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai membri coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. La suddivisione deve essere motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 19.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni e a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

9. Ai fini della nomina e dell'inserimento dei responsabili di fase di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) deve presentare una richiesta formale, motivando la necessità dell'incarico e specificando le mansioni da delegare rispetto a quelle previste nell'Allegato I.2 del medesimo decreto. Nella richiesta, il RUP è inoltre tenuto a proporre la percentuale di incentivo da assegnare al responsabile di fase, determinando l'assorbimento di tale quota nell'incentivo spettante al RUP stesso. Il Responsabile, previa verifica della congruità della proposta, provvede con atto formale alla designazione e alla conseguente rideterminazione della ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

10. Il Responsabile con provvedimento motivato, può modificare la composizione del gruppo di lavoro anche dopo l'avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, qualora sopraggiungano esigenze organizzative, variazioni nelle competenze necessarie o cause di forza maggiore.

a. **Condizioni di modifica** – La modifica del gruppo di lavoro può avvenire anche nei seguenti casi:

- Sostituzione di un componente per impedimento, trasferimento o cessazione dal servizio;
- Necessità di integrare il gruppo con ulteriori professionalità specialistiche;
- Ridefinizione delle attività a seguito di varianti approvate in corso d'opera;
- Razionalizzazione delle risorse per migliorare l'efficienza operativa.

b. **Effetti sulla ripartizione dell'incentivo** – In caso di modifica della composizione del gruppo di lavoro:

- **Se un componente viene sostituito prima del completamento delle attività assegnate**, l'incentivo a lui spettante è riparametrato in base alla quota di lavoro effettivamente svolto e alla documentazione attestante il contributo prestato.
- **Se un nuovo componente viene inserito**, la quota dell'incentivo sarà redistribuita tra i membri in base al grado di responsabilità, la complessità dell'intervento e il contributo apportato, nel rispetto delle tabelle di ripartizione di cui all'Art. 10.

c. **Nel caso di ridefinizione dell'organizzazione interna del gruppo**, il Responsabile è tenuto a determinare le nuove quote in modo proporzionato, formalizzando le modifiche con atto motivato.

- **Se un componente viene sostituito prima del completamento delle attività assegnate**, l'incentivo a lui spettante è riparametrato in base alla quota di lavoro effettivamente svolto e alla documentazione attestante il contributo prestato.
- **Se un nuovo componente viene inserito**, la quota dell'incentivo sarà redistribuita tra i membri in base al grado di responsabilità, la complessità dell'intervento e il contributo apportato, nel rispetto delle tabelle di ripartizione di cui all'Art. 10.
- **Nel caso di ridefinizione dell'organizzazione interna del gruppo**, il Responsabile è tenuto a determinare le nuove quote in modo proporzionato, formalizzando le modifiche con atto motivato.

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione di cui al precedente art. 2, comma 2, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, incluso il Building Information Modeling (BIM) e altri strumenti avanzati, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8. Inoltre, eventuali economie derivanti dall'applicazione del limite massimo possono essere destinate alla formazione del personale tecnico o a investimenti in tecnologie per l'innovazione della gestione degli appalti.

Art. 6 - Esclusione della disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - ✚ gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - ✚ i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00 (diecimila euro);
 - ✚ i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
 - ✚ i lavori in amministrazione diretta;
 - ✚ le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
 - ✚ le attività svolte dai dipendenti per le quali sia prevista un'ulteriore forma di remunerazione specifica, onde evitare sovra incentivazione;
 - ✚ i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
 - ✚ L'acquisizione di beni e servizi come disciplinato all'art. 12 del vigente disciplinare.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione²

Art. 7 – Centrali di committenza

1. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui all'articolo 2.
2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 8- Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, comma 6, lett. b) è incrementata da:
 - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, c. 1;
 - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 19 del presente regolamento;
 - c) la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
 - d) le eventuali economie derivanti dalla gestione dell'incentivo e non attribuite nel corso dell'anno di riferimento.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM); o l'implementazione e l'integrazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e della gestione amministrativa;
 - b) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e la digitalizzazione dei processi amministrativi.
- 3.² Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, anche attraverso corsi di aggiornamento certificati;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
 - d) lo sviluppo e l'adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti.

² 4 Comma 2 art. 45 modificato dal D.Lgs. 209/2024

4. Le economie derivanti dalla mancata assegnazione dell'incentivo confluiscono in un fondo destinato alla formazione del personale tecnico e agli investimenti in tecnologie per l'innovazione della gestione degli appalti.

5. La destinazione delle economie è stabilita con atto del Responsabile di Settore competente sentito il Segretario Comunale.

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 9 – Graduatoria della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

LAVORI	
IMPORTO	PERCENTUALE
da euro 10.000,00 a euro 2.000.000,00	2%
Superiore a euro 2.000.000,00	1,8%

1. La percentuale massima incentivabile è pari al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, in relazione alle attività effettivamente svolte dal personale.
2. La ripartizione degli incentivi tra i componenti del gruppo di lavoro avviene frazionando il budget complessivo in quote individuate in relazione alle singole attività oggetto di incentivazione, secondo le tabelle di cui all'art. 11.
3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione e, qualora non nominato, di fatto è il responsabile del settore.

Art. 10 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice e deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del Responsabile competente.
2. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione. La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.
3. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale". In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziato per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La ripartizione degli incentivi tra i componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente Regolamento avviene frazionando il budget complessivo in quote individuate in relazione alle singole attività oggetto di incentivazione, come da tabella seguente.

OPERE E LAVORI					
Prestazioni/Incarichi			Percentuali		
Funzioni di Responsabile unico del progetto (RUP) [*]					
Responsabile di procedimento per la fase di programmazione [*]	a	45%		2%	
Funzioni di Responsabile unico del progetto RUP	b			25%	
Responsabile di procedimento per la fase di affidamento [*]	c		7%	10%	
Predisposizione dei documenti di gara (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: redazione disciplinare, modustica e lettere d'invito, verifiche requisiti) [*]	d		3%		
Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione [*]	e			8%	
Collaborazione alle attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento f					
Collaborazione alle attività tecniche relative all'intervento (es redazione: CSA, computi metrici, cronoprogrammi, DIP, rendicontazione tecnica, implementazione piattaforma informatica ainop ecc..)		f.1	10%	5%	10%
Collaborazione alle attività amministrative relative all'intervento (es redazione schemi di contratto, predisposizione atti amministrativi, adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013 obblighi di pubblicazione,rendicontazione amministrativo-contabile, implementazione piattaforme infomatiche es: appalti&contratti, ciclope, simog, siurp, regis, , ecc...)		f.2		5%	
Progettazione (livello unico)	Prog. Fattibilità tecnica Economica	g	10%		4%
	Progetto Esecutivo	h			6%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		i	5%		5%
Verifica del progetto ai fini della validazione		l	5%		5%
Ufficio Direzione lavori		m	20%		
m.1	Direttore dei Lavori				14%
m.2	Direttore operativo				4%
m.3	Ispettore di cantiere				2%
Certificato di Regolare Esecuzione e/o collaudo tecnico amministrativo		n	5%		2%
Collaudo Statico		o			3%
TOTALE					100%
[*] Nel caso di mancata nomina del Responsabile per singola fase, le relative percentuali saranno riconosciute al RUP					
Nel caso in cui i ruoli di cui le figure contrassegnate con le seguenti lettere g,h,i,l,m,n,o vengano affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, le percentuali verranno ripartite tra il Rup, responsabili di fase se nominati e collaboratori amministrativi e tecnici di cu al punto f					

2. Qualora non vengano nominati i responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e/o un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, la relativa quota di incentivo è attribuita al RUP.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, nel caso in cui i ruoli di cui alle figure contrassegnate con le seguenti lettere g, h, i, l, m, n, o vengano affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, le percentuali verranno ripartite tra il RUP, Responsabili di fase - se nominati - e collaboratori amministrativi e tecnici di cui al punto f.

4. Nel caso in cui il Direttore dei lavori non si avvalga del Direttore Operativo e dell'Ispettore di cantiere, o di uno di essi, la rispettiva percentuale spettante a tali incarichi, sarà assegnata al Direttore lavori, considerato che tali attività dovranno comunque essere svolte dallo stesso.
5. Nel caso in cui sia ammesso un solo livello di progettazione PTFE o Esecutivo, la percentuale destinata al livello di progettazione omissa dovrà incrementare l'altra fase della progettazione da redigere.
6. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 12 – Affidamenti di servizi e forniture oggetto di incentivazione

1. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture secondo quanto disposto dall'art.32, commi 2 e 3 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 13 - Graduazione della misura incentivante per le forniture

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

FORNITURE	
IMPORTO	PERCENTUALE
da euro 500.000,00 (soglia minima che deve tener conto della misura indicata dall'allegato II.14, art. 32, c.2, Codice) a euro 2.000.000,00	2%
Superiore a 2.000.000,00	1,6%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. La ripartizione dovrà essere effettuata sulla base dei coefficienti riportati nello schema sottostante:

SERVIZI E FORNITURE				
Prestazioni/Incarichi		Percentuali		
Funzioni di Responsabile unico del progetto (RUP) [*]				
Responsabile di procedimento per la fase di programmazione [*]	a	45%		2%
Funzioni di Responsabile unico del progetto RUP	b			25%
Responsabile di procedimento per la fase di affidamento [*]	c		7%	10%

Predisposizione dei documenti di gara (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: redazione disciplinare, modustica e lettere d'invito, verifiche requisiti) [*]	d		3%	
responsabile di procedimento per la fase di esecuzione [*]	e			8%
Collaborazione alle attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento				
Collaborazione alle attività tecniche relative all'intervento (es redazione: CSA, computi metrici, cronoprogrammi, DIP, rendicontazione tecnica, implementazione piattaforma informatica ainop ecc..)	f.1		5%	
Collaborazione alle attività amministrative relative all'intervento (es redazione schemi di contratto, predisposizione atti amministrativi, adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013 obblighi di pubblicazione, rendicontazione amministrativo-contabile, implementazione piattaforme informatiche es: appalti&contratti, ciclope, simog, siurp, regis, ecc...)	f.2	10%	5%	10%
Progettazione – Capitolato speciale d'appalto	g	10%		4% 6%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	h	5%		5%
Verifica del progetto ai fini della validazione	i	5%		5%
Direttore esecutivo del contratto (DEC)	l	20%		20%
Verifica di conformità	m	5%		5%
TOTALE				100%
[*] Nel caso di mancata nomina del Responsabile per singola fase, le relative percentuali saranno riconosciute al RUP				
Nel caso in cui i ruoli di cui le figure contrassegnate con le seguenti lettere g,h,i,l,m,n,o vengano affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, le percentuali verranno ripartite tra il RUP, responsabili di fase se nominati e collaboratori amministrativi e tecnici di cui al punto f				

2. Qualora non vengano nominati i responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e/o un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, la relativa quota di incentivo è attribuita al RUP.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, nel caso in cui i ruoli di cui le figure contrassegnate con le seguenti lettere g, h, i vengano affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, le percentuali verranno ripartite tra il RUP, Responsabili di fase - se nominati - e collaboratori amministrativi e tecnici di cui al punto f.

Art. 15 Incentivi tecnici anche per concessioni, partenariato pubblico-privato e accordi quadro

1. L'incentivo è attribuito anche per le attività inerenti i contratti di concessione, di partenariato pubblico-privato e per accordi quadro.

2. Per i contratti di concessione si rimanda al parere del 17 aprile 2024, n. 2445, del MIT che ha confermato l'applicazione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 anche per le concessioni, anche tenuto conto della Deliberazione n. 187/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, che ha sancito che il valore della concessione momento dell'invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l'ente avvia la procedura di aggiudicazione, includendo l'incentivo nel canone di concessione e liquidato come per un normale affidamento di servizi/forniture/lavori di durata. Ciò in aderenza alla Deliberazione n. 187/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia che ha richiamato l'articolo 179 del D.lgs. n. 36/2023 il quale, ai commi 1 e 2, stabilisce che “1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stante che o dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 2. Il valore è stimato al momento dell'invio del

bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione".

3. Gli incentivi vengono liquidati con le modalità di cui all'art. 8 del Capo II –Incentivo per lavori–, ovvero secondo quanto riportato nell'art. 11 del Capo III - Incentivo per servizi e forniture -

4. In caso di accordo quadro, per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati, con la conseguenza che, i relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo. Inoltre, in merito alle attività tecniche incentivabili esse sono solo quelle in modo tassativo, senza possibile estensione al di fuori delle stesse, indicate nell'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti.

CAPO IV Norme comuni

Art. 16– Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 19.

4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso all'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 17 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 18 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori (se interna), al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore (se interno), all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".

TABELLA A		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione
1 - Tempi di esecuzione	Entro il 40% del tempo contrattuale	10%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 70% del tempo contrattuale	30%
2 - Costi di realizzazione	Entro il 40% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 40% al 60% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	30%

Art. 19– Liquidazione dell'incentivo

1. L'incentivo di cui all'art. 2 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma
2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 D.lgs. 36/2023.
3. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 Comma 1 D.lgs. 36/2023, il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 D.lgs. 36/2023 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio³.
4. In caso di gruppo di lavoro, ai fini della liquidazione, il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
5. La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 20 – Modalità di liquidazione del compenso

1. Le liquidazioni avverranno secondo i criteri sottoelencati:
 - ✚ Progettazione, verifica dei progetti, programmazione della spesa e redazione atti di gara: le prestazioni saranno liquidate dopo l'aggiudicazione definitiva della gara;
 - ✚ Direzione lavori, sicurezza e collaudo: le prestazioni saranno liquidate ad approvazione del CRE;
 - ✚ RUP: 50% dopo la stipula del contratto – 50% dopo approvazione del CRE.
2. Resta ferma la facoltà di applicazione di differenti modalità di liquidazione connesse alle necessità di rendicontazione dell'opera, che saranno valutate singolarmente, con espressa giustificazione negli atti del Responsabile.
3. Poiché nell'Ente la persona del Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici è l'unico componente del settore, e al medesimo vengono affidate e demandate tutte le funzioni sopra riportate, la liquidazione del compenso verrà effettuata dai Responsabili degli altri settori.

Art. 21 – Informazione e confronto

Il Settore Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. I presenti criteri di ripartizione entrano in vigore dalla data di approvazione e si applicano agli appalti e alle concessioni di lavori, servizi e forniture per i quali è stata avviata la procedura di affidamento a decorrere dal 1° luglio 2023.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.